- Sesa S.p.A. – Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2013 e modificata, da ultimo, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2017)

Premessa

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su azioni od altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuati dalla Procedura medesima, al fine di garantire la trasparenza e la simmetria informativa nei confronti del mercato.

La Procedura è adottata da Sesa S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, delle relative disposizioni regolamentari di cui agli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies, del regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596 del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato, dal Regolamento delegato UE della Commissione n. 522 del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di esecuzione UE n. 523 del 10 marzo 2016.

1. **Definizioni**

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura:

Azionista Rilevante il Soggetto Rilevante come definito all'articolo

2.1.b);

Borsa Italiana la società di gestione del mercato Borsa Italiana

S.p.A.;

Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante

l'elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante contenuto nella Lettera di

Accettazione:

Lettera di Accettazione la lettera redatta secondo il modello di cui all'Allegato

> D della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante. sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato e consegnata al Soggetto Preposto ai sensi degli

articoli 9.2. e 9.3. della Procedura;

Mercati Regolamentati i mercati regolamentati di cui agli artt. 63 e 67 del

Testo Unico:

Operazioni Rilevanti le operazioni di cui all'articolo 5. della Procedura;

Data dell'Operazione Rilevante la data di cui all'articolo 6.1;

Persone Rilevanti i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone

strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;

Persone strettamente

i soggetti come definiti all'articolo 3.1.;

legate ai Soggetti Rilevanti

Procedura la presente procedura per l'adempimento degli

obblighi in materia di *internal dealing* adottata dal Consiglio di Amministrazione di Sesa in data 25/06/2013, e da ultimo modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2017, comprensiva dei relativi Allegati che

ne costituiscono parte integrante;

Regolamento Consob il regolamento approvato dalla Consob con Delibera

n. 11971/1999, come successivamente modificato;

SDIR-NIS il circuito SDIR-NIS gestito da BIt Market Services,

di cui Sesa si avvale per la trasmissione delle

Regulated Information;

Soggetto Preposto il soggetto che, agli effetti della presente Procedura,

ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi

indicati;

Soggetti Rilevanti i soggetti come definiti all'articolo 2.1.;

SSA il sistema di stoccaggio autorizzato denominato "e

Market Storage" gestito da Bit Market Services S.p.A, per le informazioni regolamentate di cui Sesa

si avvale;

Testo Unico il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come

successivamente modificato;

Sesa o Società Sesa S.p.A., con sede legale Empoli (FI), Via

Piovola, 138.

2. Soggetti Rilevanti

- **2.1.** Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
 - a. nella Società:
 - (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
 - (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
 - **b.** chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Sesa, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto

che controlla la Società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

2.2. L'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente, del Vicepresidente o dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 11.

3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

- **3.1.** Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
 - **a.** il coniuge non separato legalmente, il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevanti (come di seguito definita), i parenti dei Soggetti Rilevanti:
 - **b.** le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - **c.** le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* controllati direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - **d.** le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a);
 - **e.** le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).
- 3.2. I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto della presente Procedura, conservando copia della comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, contenuto nella Lettera di Accettazione di cui agli articoli 9.2. e 9.3., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata a mano al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- **3.3.** Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della documentazione prevista dall'articolo 3.2 nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.
- 3.4. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della

Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. Soggetto Preposto

- **4.1.** L' *Investor Relations Manager* di Sesa svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
- **4.2.** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
 - **a.** ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
 - b. gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica delle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
 - **c.** trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7;
 - **d.** informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 9. e 11.;
 - e. conservazione dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legati ai Soggetti Rilevanti di cui al precedente articolo 2.2;
 - **f.** svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.
- **4.3.** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata o con lettera consegnata a mano, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o via e-mail certificata, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.
- **4.4.** Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

- **4.5.** Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del Soggetto Preposto come segue:
 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Via Piovola 138, Empoli 50053 (FI)
 - a mezzo fax al numero: 0571/997984
 - via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: sesaspa@pec.leonet.it
 - in caso di comunicazione telefonica al numero: 0571/997444

5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto

- 5.1. Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6., tutte le operazioni aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al successivo articolo 5.2. (gli "Strumenti Finanziari") riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno solare (le "Operazioni Rilevanti"). Successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno solare.
- **5.2.** Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:
 - (i) le azioni emesse da Sesa (le "Azioni di Sesa");
 - (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni di Sesa;
 - (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni di Sesa o scambiabili con Azioni di Sesa:
 - (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni di Sesa indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
 - (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni di Sesa, rappresentanti tali Azioni di Sesa.
- **5.3.** Si precisa che agli effetti della presente Procedura si considerano come Operazioni Rilevanti e pertanto sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5 e 6, le operazioni di seguito elencate:
 - cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
 - operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata discrezionalità;
 - le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di

investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Delegato UE 522/2016, allegato alla presente Procedura sub B, tra le operazioni soggette a notifica rientrano tutte quelle condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti ivi elencate, concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 entro la fine dell'anno solare, ai sensi del precedente articolo 5.1.

- **5.4.** Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 5.1 sono sommate, senza compensazione, le operazioni, relative alle Azioni di Sesa e agli altri Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.
- **5.5.** Le Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto e, ove previsto, alla Consob, a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5, 6 e 7.

6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto

- 6.1. La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 20.000,00 (la "Data dell'Operazione Rilevante"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per Data dell'Operazione Rilevante si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle operazioni effettuate nei Mercati Regolamentati, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.
- **6.2.** La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata mediante l'invio al Soggetto Preposto del modello riportato nell'allegato del Regolamento di esecuzione UE 523/2016 ed accluso alla presente Procedura sub allegato A, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante, con le seguenti modalità:
 - con consegna a mano, oppure
 - a mezzo fax al numero: 0571/997984
 - oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: sesaspa@pec.leonet.it
 - in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 0571/997444
- **6.3.** Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Accettazione.

6.4. Le comunicazioni relative ad Operazioni Rilevanti effettuate da Azionisti Rilevanti che non abbiano consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione di cui all'articolo 9.3., non devono essere inviate alla Società ai sensi della Procedura e, qualora inviate, devono considerarsi irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle Operazioni Rilevanti.

7. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti.

- **7.1.** Fermo quanto previsto al successivo articolo 7.4, il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, le Operazioni Rilevanti riferibili a ciascun Soggetto Rilevante. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma degli articoli 9.2. e 9.3.
- **7.2.** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7.1, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del modello allegato al Regolamento di esecuzione UE 523/2016 ed accluso alla presente Procedura sub allegato A, mediante (i) SDIR-NIS; e (ii) SSA quale sistema telematico di trasmissione autorizzato da Consob, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2.
- **7.3.** La comunicazione di cui al precedente articolo 7.2 deve avvenire:
 - (i) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a) entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla Data dell'Operazione Rilevante, fermo restando l'obbligo del Soggetto Preposto di effettuare comunque tale comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione dai predetti Soggetti Rilevanti;
 - (ii) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.b), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante, fermo restando l'obbligo del Soggetto Preposto di effettuare comunque tale comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione dai predetti Azionisti Rilevanti.
- 7.4. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 7.1, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, potrà essere effettuata a propria cura dai Soggetti Rilevanti medesimi con le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti articoli 7.2 e 7.3, fermo restando l'obbligo del Soggetto Rilevante di provvedere all'invio della comunicazione al Soggetto Preposto a norma del precedente articolo 6 e l'obbligo del Soggetto Preposto di provvedere alla comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti a norma del presente articolo. In tal caso, i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare la Società dell'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla

Consob.

- **7.5.** Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.4., resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni Rilevanti.
- **7.6.** Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata "internal dealing" accessibile nella sezione Corporate Governance.

8. Limiti al compimento delle operazioni da parte delle Persone Rilevanti

- **8.1.** È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti elencati al precedente 2.1.(a) di effettuare qualunque operazione, avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari nei trenta giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamata ad approvare i dati contabili di periodo e comunque non prima del relativo comunicato stampa.
- **8.2.** Il divieto di cui al precedente articolo 8.1 è derogabile, (a) in base ad una valutazione caso per caso, esclusivamente in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti Finanziari ovvero (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera (a), il Soggetto Rilevante interessato è tenuto a chiedere alla Società, tramite richiesta scritta motivata indirizzata al Soggetto Preposto secondo le modalità stabilite al precedente articolo 4.5, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante il periodo di chiusura. Tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'operazione considerata ed una spiegazione del motivo per cui la vendita è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 8.2 lettera (a), tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero qualora l'operazione di cui all'articolo 8.1 sia riferibile al medesimo, al Vicepresidente ovvero all'Amministratore Delegato. Le deroghe al divieto di cui al precedente articolo 8.1 potranno essere concesse purché siano soddisfatte le circostanze e le condizioni previste dalla normativa in materia di internal dealing descritta nell'Allegato C e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
- **8.3.** Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle operazioni di cui all'articolo 8.1 aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In tale ipotesi, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al

presente articolo 8.3 il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

9. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti

- **9.1.** La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.
- 9.2. Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 2.1.a), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(ii) (congiuntamente la "Nomina"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata entro e non oltre 5 giorni dalla Nomina, due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato D della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).
- 9.3. Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.b), tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata al citato all'articolo 2.1.b). Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato D della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

10. Trattamento dei dati personali

- **10.1.** Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
 - (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - titolare: Sesa S.p.A., con sede legale Empoli (FI), Via Piovola, 138;
 - responsabile: dott. Paolo Castellacci, Via dell'Ospizio 11, Empoli (FI).
- **10.2.** Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 9.2. e 9.3. da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

11. Modificazioni e integrazioni

- **11.1.** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Sesa, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 11.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vicepresidente, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 11.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 11.1 e 11.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 9. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

12. Violazioni della Procedura

- **12.1.** In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comporti inosservanza degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7, sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa europea o nazionale *pro tempore* vigente.
- **12.2.** L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (artt. 184-187 del Testo Unico e Direttiva UE 57/2014) e amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del Testo Unico e art. 30 del Regolamento UE 596/2014) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli artt. 187-quinquies del Testo Unico e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

13. Entrata in vigore

13.1. Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente a

far data dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Sesa sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata			
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.]		
·		[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]		
2	Motivo della notifica			
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]		
		[Per le persone strettamente associate,		
		 indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; 		
		— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra- zione, di controllo o di direzione.]		
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]		
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta			
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]		
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate			
a)	Descrizione dello stru- mento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento:		
		 un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; 		
		 una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. 		
		Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]		
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (¹) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.		
		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indi-		

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i		
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]			
d)	Informazioni aggregate	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:			
	— Volume aggregato	— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;			
	Prezzo	— sono della stessa natura;			
		— sono effettuate lo stesso giorno e			
		— sono effettuate nello stesso luogo;			
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]			
		[Informazioni sui prezzi:			
		— nel caso di un'unica operazione, il prezzo d	lella singola operazione;		
		 nel caso in cui i volumi di operazioni mult delle operazioni aggregate. 	iple siano aggregati: il prezzo medio ponderato		
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, secondo la definizione del regolamen regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamen le norme tecniche di regolamentazione sulla competenti adottato a norma dell'articolo 26 a	to delegato della Commissione che integra il to europeo e del Consiglio per quanto riguarda 1 segnalazione delle operazioni alle autorità		
e)	e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.				
	Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]				
f)	Luogo dell'operazione	nalizzatore sistematico o della piattaforma dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuat Commissione che integra il regolamento (UE, Consiglio per quanto riguarda le norme tecnicl operazioni alle autorità competenti adottata a n. 600/2014, o) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del ne di regolamentazione sulla segnalazione delle norma dell'articolo 26 del regolamento (UE)		
		se l'operazione non è stata eseguita in una di una sede di negoziazione».]	elle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di		

⁽¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B

Articolo 10 del Regolamento Delegato UE 522/2016.

«Articolo 10 Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

- **2.** Le operazioni soggette a notifica includono:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti:
 - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni:
 - k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati».

Allegato C

Articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato UE 522/2016

«Articolo 7

Negoziazione durante un periodo di chiusura

- 1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
- 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 Circostanze eccezionali

- 1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
- **2.** Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
- **3.** Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

${\it Articolo~9}$ Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

- ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
- iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita».

Allegato D

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

Il sot	ttoscritto/La sottoscritta			
-	preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Sogge per l'adempimento degli obblighi in materia di <i>internal deal</i> comma 7, D.Lgs. 58/1998 e degli articoli 152-sexies Regolamento approvato con Delibera Consob n. 119′ modificati, dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. modificata in data 30 maggio 2016;	<i>ling</i> adottata a norma dell'art. 114, , 152- <i>septies</i> , e 152- <i>octies</i> del 71/1999, come successivamente		
-	attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averno	e letto e compreso le disposizioni;		
-	consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché inosservanza degli obblighi medesimi			
TUT	TO CIÒ PREMESSO			
(i)	dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quant di propria competenza, alla osservanza delle stesse;			
(ii)	indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procede n. faxe indirizzo e-mail			
(iii)	indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente le individuate ai sensi dell'articolo	3. della Procedura:		
(iv)	si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'a come definite all'articolo 5. con le modalità e nei termini irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla	rticolo 4. le Operazioni Rilevanti i di cui all'articolo 6., a pena di della Società da ogni e qualunque		
(v)	per proprio conto e sotto la propria responsabilità, inca comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei ter Procedura.			
(Data	a)	(Firma)		
final poter ai Sc	ensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritto al trattamento dei dati personali contenuti nel presente mità di cui all'informativa prevista dall'art. 12 della presente Pre per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personaloggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetta dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.	odulo da parte della Società per le Procedura e farà quanto in proprio i dalle Persone strettamente legate		
(Data		(Firma)		